

Legge regionale 09 aprile 2014 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11/2007)

1. All'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 le parole <<del servizio>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei percorsi operativi e nella formulazione delle attività>>;

b) alla lettera a) del comma 3 dopo le parole <<competente in materia di servizio civile>>, sono aggiunte le seguenti: <<o suo delegato>>;

c) alla lettera b) del comma 3 dopo le parole <<competente in materia di servizio civile>>, sono aggiunte le seguenti: <<o suo delegato>>;

d) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<<c) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui uno scelto tra i Comuni iscritti all'albo del servizio civile;>>;

e) la lettera d) del comma 3 è abrogata;

f) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<<e) da un rappresentante per ogni provincia degli enti di servizio civile operanti in regione iscritti alla lettera a) dell'albo regionale, tenendo conto prioritariamente del numero di progetti presentati negli ultimi due anni e del numero di sedi accreditate;>>;

g) la lettera f) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<<f) dal rappresentante regionale dei giovani volontari eletto dai delegati regionali per la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 3 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica

amministrazione).>>;

h) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. Ai componenti della Consulta spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, nella misura spettante ai dipendenti regionali.>>.